

PRINCIPI GENERALI DELLA CRC



39

i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

2. L'ASCOLTO DEL MINORE IN AMBITO GIUDIZIARIO (ART. 12 COMMA 2 CRC)

27. Alla luce dell'articolo 12 della Convenzione e del Commento generale del Comitato n. 12 (2009) sul diritto dei minori di essere ascoltati, il Comitato raccomanda che l'Italia esegua quanto indicato diseguito:

(a) adotti una normativa organica che stabilisca il diritto dei minori di essere ascoltati nelle questioni che li riguardano, applicabile in tutti i tribunali, enti amministrativi, istituzioni, scuole, enti di assistenza all'infanzia e famiglie, adottando le misure necessarie per consentire l'ascolto diretto delle opinioni dei minori e, contemporaneamente, prevedendo tutele e meccanismi adeguati per garantire che tale partecipazione possa svolgersi in modo efficace e in assenza di manipolazioni o intimidazioni, con il supporto di opinioni di esperti dei servizi interessati nei casi opportuni;

(b) formuli direttive per la nomina di curatori speciali dei minori nei casi di adozione.

CRC/C/ITA/CO/3-4 para 27, lett. a) e b)

Nel tempo trascorso dalla stesura del 5° Rapporto CRC pubblicato nel 2012, si è evidenziata la tendenza della giurisprudenza a sottolineare l'importanza dell'ascolto del minore in tutte le procedure che lo riguardano ed è aumentata la diffusione fra gli operatori di protocolli che regolano le modalità di ascolto. In particolare, **la Corte di Cassazione a Sezioni Unite**³⁴, rifacendosi alla normativa internazionale, alla CRC ed alla Convenzione di Strasburgo³⁵, ha affermato che **l'audizione del minore è un adempimento necessario in tutte le procedure che lo riguardano**, e che l'eventuale mancanza di tale adempimento costituisce violazione del principio del contraddittorio e come tale sanzionabile in tutti i gradi di giudizio. Tale principio, chiaramente affermato dalla giurisprudenza, ha trovato recentemente una esplicita conferma a livello legislativo nel nuovo art. 315 bis del c.c. introdotto dalla Legge 219/2012 *"Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"*. **L'art. 315 bis "Diritti e doveri del figlio"** intro-

duce un vero e proprio **diritto** del minore che abbia compiuto i dodici anni o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Si è quindi previsto un principio generale che va rispettato in tutte le situazioni in cui sia coinvolto il minore, non più solo un dovere dell'autorità giudiziaria, all'interno di una procedura giudiziaria. Il diritto del minore infatti riguarda tutti gli ambiti della sua vita, la famiglia, la scuola e tutte quelle situazioni che lo coinvolgono direttamente, come è previsto dall'art.12 della CRC.

Per quanto riguarda **l'esercizio delle modalità** di ascolto del minore in campo giudiziario, sussiste tuttora una forte disomogeneità, stante la tendenza da parte dei Tribunali per i Minorenni a far ascoltare il minore dai giudici onorari, con preparazione quindi specifica, e da parte dei Tribunali Ordinari dai giudici togati.

Sempre in merito all'ascolto del minore, una recente sentenza della Cassazione³⁶ in tema di permesso di soggiorno, ha stabilito che l'obbligo di tener conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda preveda che **il minore possa essere ascoltato non solo direttamente**, ma anche tramite un rappresentante o un organo appropriato. Nella fattispecie concreta, si è ritenuto che il minore di soli quattro anni avesse legittimamente manifestato la propria volontà tramite il genitore, suo rappresentante. Sempre la **Legge 219/2012 all'art. 2 i)** ha previsto un'ampia delega al Governo, affinché vengano disciplinate le modalità di esercizio del diritto di ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento. La prima parte della norma si riferisce in generale all'ascolto che si attua in campi diversi dallo stretto ambito giudiziario; successivamente, la norma precisa che ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, a questo provveda il presidente del Tribunale o il Giudice delegato. Questa previsione crea una grave limitazione rispetto a quanto attualmente avviene soprattutto nei Tribunali per i Minorenni, in quanto avendo la Legge attribuito la compe-

³⁴ Cass. Sez. Unite, 21.10.2009.

³⁵ www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_3.wp?detail=y&tabait=y&tab=a&ait=AIT32556&aia=AlA32750.

³⁶ Cass. 3 maggio 2012 n. 6694, in *Famiglia e diritto*, 2, 2013, pag.155.



tenza di quasi tutti i procedimenti civili minorili, ad esclusione dei procedimenti *de potestate* e di adozione, ai Tribunali ordinari, in cui rimane esclusa la componente onoraria, ne deriva che il minore verrà sempre sentito all'interno del procedimento da un giudice togato, per giunta non specializzato, dato che non è disciplinata la specializzazione né dei magistrati addetti ai Tribunali ordinari, né degli avvocati. Permane quindi un'altra grave diversità fra organi giudiziari che si occupano dei procedimenti minorili, che dovrà essere superata con una organica riforma di tutta la materia.

Infine, e nonostante le previsioni del PNI, nulla è stato fatto riguardo al ruolo del **difensore/curatore** speciale del minore e alla necessaria specializzazione per svolgere questo ruolo.

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. **Al Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile**, l'avvio di corsi di formazione specifici per i curatori speciali e l'elaborazione di linee guida nazionali sia per ciò che riguarda l'azione dei curatori/avvocati del minore, sia per ciò che riguarda le modalità di ascolto del minore in ambito giudiziario;
2. **Al Governo**, in sede di attuazione della delega ricevuta ex Legge 219/2012, di prevedere una disciplina dell'ascolto in ambito giudiziario che renda effettivo il diritto alla partecipazione del minore ai procedimenti che lo riguardano, avendo cura che le modalità garantiscano al minore ascoltato in ambito giudiziario la massima serenità e libertà di parola.